

N. 2016/3906 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al **n. 3906/2016 R.G.**
promosso da

██████████ (C.F. ██████████) nato a ████████ Mali il
██████ 1996 rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall'Avv.
Francesco Di Pietro presso il cui studio in Perugia, Via G. B. Pontani 3 è
elettivamente domiciliato

Ricorrente

contro

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze Sezione di Perugia** presso la Prefettura U.T.G. di
Perugia, domiciliata in Perugia Via Colomba 2

Resistente

*avente ad oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti di
personalità*

il Giudice Dott. Federico Fiore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/12/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in cancelleria in data 6.6.2016 ██████████ ha
impugnato la decisione della Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di
Perugia, che, con provvedimento del 21.1.2016, notificato il 10.5.2016
rigettava la richiesta di concessione della protezione internazionale ritenendo la
insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente ha dichiarato di essere nato nella città di ████████ nella regione di
Kayes e di aver vissuto nella città di ████████ insieme alla propria famiglia



lavorando come agricoltore. Il ricorrente ha riferito di aver dovuto lasciare il proprio villaggio in quanto aveva avuto una relazione extraconiugale con una ragazza di un villaggio vicino la quale era rimasta incinta e la notizia era pervenuta nel proprio villaggio di cui il proprio padre era imam. Il ricorrente ha riferito che il padre aveva riunito i membri del villaggio per far eseguire la pena di cento bastonate prevista dalla sharia in caso di relazione extraconiugale, come avvenuto anche precedentemente in altri due casi, e quindi con l'aiuto della madre era fuggito prima in Libia e successivamente era giunto in Italia nel 2015. Il ricorrente richiedeva, quindi, una valutazione della propria situazione personale così come esposta innanzi alla Commissione Territoriale alla luce della normativa internazionale e nazionale in materia di diritto di asilo concludendo per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, per la concessione della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale si costituiva in giudizio in data 1.12.2016 depositando propria memoria ed allegando modello C3 del 29.5.2015, verbale dell'audizione tenutasi il 21.1.2016, provvedimento assunto dalla Commissione in data 21.1.2016, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 2.12.2016, sentito il ricorrente con l'ausilio di un interprete di propria fiducia, il Giudice riservava la decisione.

In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda, proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35 del d.lgs. 25/2008 come modificato dall'art.19, 3° comma del D.lgs. 150/2011.

Giova premettere in punto di diritto che la materia relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è disciplinata dall'art. 2 comma 1, lette. E) e F) del D.lgs 251/07 che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "*rifugiato*" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore,



non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure - se apolide- che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato.

Le medesime disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lette. d) ed e) D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 che ha attuato la Direttiva CE 2005/85, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del suindicato Decreto, contengono la definizione di atti e dei motivi di persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono - alternativamente-;

- a)** essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
- b)** costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a)** atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b)** provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c)** azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d)** rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e)** azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- f)** atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.



I motivi di persecuzione, sono invece indicati nel successivo art. 8 e devono essere riconducibili ai motivi,

di seguito definiti:

- a) "razza": riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) "religione": che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) "nazionalità": che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per ciò che invece concerne la protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del Dlgs 251/07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett.

f) e g) del Dlgs. 25/08, definisce "*persona ammissibile alla protezione*



sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Lo "status di protezione sussidiaria" è invece il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica :

- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria di natura temporanea garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che



controllano lo Stato e una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535), sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.

Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che "il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano " (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98). L'uso della disgiuntiva evidenza come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla



Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Dal punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; Cass. 24.3.2011, n. 6880).

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del medesimo Decreto stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione



internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2001 espressamente prevede che *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"*.

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i



quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 23.12.2010, n. 26056; Cass. 27.7.2010, n. 17576).

Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di Perugia, con la specificazione che tutte le doglianze di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito.

Occorre infatti evidenziare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione"* (cfr. Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480).

Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto.

Ne deriva che l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per esempio, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari o comunque per altri vizi



formali, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda.

Passando all'esame del merito, si ritiene di dover concordare con la valutazione della Commissione secondo la quale quanto riferito dal ricorrente non appare coerente esternamente con le notizie disponibili in relazione alle regioni ubicate nel sud del Mali. Se è vero che secondo la legge islamica i rapporti sessuali prematrimoniali sono considerati un grave atto illecito contro la morale religiosa punibili con cento frustate¹ l'applicazione della sharia risulta imposta dai ribelli

¹ <https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/relazioni-extra-matrimoniali-nella-religione-islamica/>:..... La legge islamica prevede che se l'uomo o la donna non sposati commettono fornicazione più di una volta, saranno puniti tre volte con cento frustate, e se si prova che sono colpevoli per la quarta volta, saranno condannati a morte. La pratica occidentale di scegliersi un'amica, formare una coppia e decidere di convivere, è completamente illegale per i Musulmani. Proprio per evitare questo "pericolo", secondo la legge islamica è addirittura comune che le famiglie e gli amici giochino un ruolo spesso determinante nella ricerca del partner adatto per un giovane e per una giovane, e nell'aiuto fattivo per la formazione della loro famiglia. Il sesso prematrimoniale nell'Islam è assolutamente illecito, sia con una fidanzata che con una prostituta. Il sesso prematrimoniale è fornicazione (zina) e costituisce, inoltre, un comportamento sessuale irresponsabile. La fornicazione e l'adulterio sono stati severamente condannati dalle affermazioni del Profeta e degli Imam. Per l'Islam, il sesso prematrimoniale è considerato un atto immorale contro i diritti di Allah e dei propri organi sessuali. Il sesso prematrimoniale è un peccato punibile dalla corte islamica. Se viene provato da una corte islamica che un uomo e una donna non sposati sono colpevoli di fornicazione, verranno puniti con 100 colpi di frusta. Se l'uomo o la donna non sposati commettono fornicazione più di una volta, saranno puniti tre volte con cento frustate, e se si prova che sono colpevoli per la quarta volta, saranno condannati a morte. Secondo il diritto islamico, il reato di zina riguarda le relazioni sessuali illecite, ossia pre- o extra- matrimoniali. La fornicazione (la relazione sessuale al di fuori del vincolo matrimoniale) e l'adulterio (la relazione che infrange la fedeltà matrimoniale) sono ripudiate dalla legge islamica come anche dalla dottrina ebraica e cristiana. La tradizione islamica appare però indecisa sulla pena da infliggere ai colpevoli. Un verso coranico impone alla donna adultera (ma non all'uomo) di essere rinchiusa in una casa per tutta la vita. Condizione necessaria per la pena è che siano portati 4 testimoni, situazione improbabile per una relazione adulterina. Questa pena non ha altre attestazioni ed è considerata abrogata. "Se le vostre donne avranno commesso azioni infami [fornicazione o adulterio] portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita" (Corano 4,15) Un diverso verso coranico impone invece la flagellazione, sia all'uomo che alla donna. Anche in questo caso sono necessari 4 testimoni, sia per l'accusa che per la difesa. "2. Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta e non vi impietosite [nell'applicazione] della Religione di Allah, se credete in lui e nell'ultimo giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione [...] 4. E coloro che accusano le donne oneste senza produrre quattro testimoni, siano fustigati con ottanta colpi di frusta e non sia mai più accettata la loro testimonianza [...] 6. Quanto a coloro che accusano le loro spose, senza aver altri testimoni che se stessi, la loro testimonianza sia una quadruplicata attestazione [in Nome] di Allah, testimoniante la loro veridicità, 7. e con la quinta [attestazione invochi] la maledizione di Allah su se stesso, se è tra i mentitori. 8. E sia risparmiata [la punizione alla moglie], se ella attesta quattro volte, in Nome di Allah, che egli è tra i mentitori, 9. e la quinta [attestazione



in solo in alcune zone del nord del paese a far data dal 2012, risultando poco plausibile che la stessa potesse essere applicata, anche a livello consuetudinario, nel villaggio di provenienza del ricorrente posto nel sud del Mali e non anche nel villaggio limitrofo dove abitava la propria ragazza. In ogni caso non sussistono nel caso di specie le condizioni per poter riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato per motivi di religione atteso che quale musulmano e figlio dell'imam del villaggio era sicuramente consapevole del disvalore del proprio comportamento nei confronti della religione professata nonché delle pesanti conseguenze previste nel Corano né risulta che il ricorrente abbia in qualche modo tentato di richiedere l'intervento delle locali forze di polizia.

Si ritiene, inoltre, che nel caso di specie non sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251, ovvero una situazione di "violenza indiscriminata" e "conflitto armato interno", così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014.

Invero, i resoconti più recenti sulla situazione del paese (ad es. <http://www.refworld.org>, a cura dall'UNHCR; rapporto 2015 – 2016 di Amnesty International; http://www.ecoi.net/local_link/325979/452373_en.html) concordano nell'affermare che l'area del Mali tuttora interessata dagli scontri armati è soltanto la parte settentrionale del paese.

La più recente posizione dell'UNHCR sul Mali, risalente al gennaio 2014 evidenzia che *“a seguito delle violenze, delle ostilità, delle violazioni dei diritti*

invocando] l'ira di Allah su se stessa, se egli è tra i veritieri.” (Corano 24,2-9). Una tradizione extracoranica, attestata in diversi ahadith, impone invece la condanna capitale per lapidazione (rajam) sia per l'uomo che per la donna sposati colpevoli di adulterio. La tradizione islamica dunque differenzia la pena circa le relazioni sessuali extraconjugali: indipendentemente dal genere, se il reo non è sposato sono previste 100 frustate e un anno di esilio, mentre se è sposato è prevista la lapidazione, pena ripresa dall'antico testamento, nonostante rappresenti il “versetto dimenticato” nel Corano. Per infliggere la condanna serve una quadruplice testimonianza o una quadruplice ammissione dei re. Tuttavia per la donna l'avvenuto adulterio può essere accertato anche con la perdita della verginità o con una gravidanza indesiderata, che la pone in una posizione legale svantaggiata rispetto all'uomo. L'esecuzione della condanna avviene scavando una buca nel terreno in modo che il corpo dell'uomo risulti coperto fino alla vita, della donna fino al seno, per impedire di colpire zone genitali. La vittima viene semi-sepolta avvolta in un telo”.



umani e del rapido deteriorarsi della situazione umanitaria nella parte settentrionale del Mali, a partire da metà gennaio 2012, molti Maliani sono fuggiti all'estero ovvero sono rimasti sfollati all'interno del Paese. ...

Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti... Tuttavia, bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone...."

Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali [che comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)] non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso.



In molte parti del Nord del Mali, le condizioni di sicurezza restano precarie. Potrebbe sussistere il rischio di attacchi di ritorsione ai danni delle persone che rientrano dall'estero (rifugiati che ritornano) o che tornano a seguito di sfollamento (sfollati/IDPs che ritornano). Inoltre, le condizioni socio-economiche non sono ancora state riportate ai livelli antecedenti il conflitto. Pertanto, l'UNHCR rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso il Nord del Mali, e ritiene che di norma per le persone provenienti dal Nord del Mali non sia ragionevole prospettare alcuna alternativa di spostamento o ricollocamento interno nell'area meridionale del Paese, dal momento che molti di loro verrebbero nuovamente a trovarsi in condizioni di sfollamento...".

Il villaggio di provenienza del ricorrente è, però, situata nella parte sudoccidentale del Mali, paese che con i suoi oltre 1.200.000 km di superficie è uno degli stati più grandi dell'Africa. La concentrazione degli scontri militari nella sola parte nord del paese e le dimensioni dello stato di provenienza non consentono, pertanto, di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.

La situazione del ricorrente merita, invece, di essere specificamente considerata per quanto concerne il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando nel caso di specie seri motivi di carattere umanitario afferenti alla vulnerabilità personale e sociale del ricorrente nella ipotesi di ritorno nel proprio paese (Cass. 3347/2015) a causa delle condizioni di salute accertate successivamente al provvedimento oggetto di impugnativa e passibili di aggravamento se non adeguatamente monitorate e curate (cfr. Tribunale Venezia ordinanza 23.5.2016).

Il ricorrente, infatti, dopo essere stato ricoverato più volte presso il Pronto Soccorso di Umbertide e di Città di Castello in data 29.9.2016 è stato trasferito presso il reparto malattie infettive dell'Ospedale di Perugia dove gli è stata diagnosticata una infezione tubercolare pericardica e polmonare per la quale dovrà osservare una profilassi di almeno sei mesi con controlli clinici periodici (documentazione prodotta all'udienza del 2.12.2016).

Concorre, infine, ad una positiva valutazione, della misura di protezione prevista dall'art. 5, 6° comma del D.Lgs 286/1998 il percorso integrativo compiuto dal



N. 3906/2016 R.G.

ricorrente attraverso lo studio della lingua italiana come attestato dalla relazione di Cidis Onlus del 29.11.2016 (documento n. 21 prodotto all'udienza del 2.12.2016).

Per ciò che concerne le spese di lite, stante la particolare natura del presente giudizio, sussistono motivi di opportunità per la dichiarazione di irripetibilità delle stesse,

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ██████████ contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Perugia del 21.1.2016, notificato il 10.5.2016 ogni altra domanda, eccezione o difesa allo stato disattesa, così provvede:

- **in accoglimento** del ricorso riconosce a ██████████ la protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/1998;
- **dichiara** irripetibili le spese del presente giudizio.

Si comunichi.

Perugia, 26 gennaio 2017

Il Giudice
Dott. Federico Fiore

